REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale di Committenza
Servizio Lavori e servizi di architettura e ingegneria

FAQ RELATIVE ALLA PROCEDURA: **PNRR/M6 – Piano nazionale di ripresa e resilienza / Missione 6 Salute – Componente 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale – Intervento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie"**

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del sito di risonanza magnetica presso il presidio ospedaliero CTO di Iglesias – Applicazione C.A.M. D.M. 23 giugno 2022 – Gara su delega di Asl n° 7 Sulcis Iglesiente – Finanziata con fondi PNRR – CUP: B34E22000380006 – CIG B76A1CF71E

Quesito n.1 – AVVALIMENTO – Impresa priva di SOA può partecipare in avvalimento? Si può ricorrere all'avvalimento per la categoria prevalente OG1?

Risposta n.1 – Come specificato ai paragrafi nn. 6 e 7 del Disciplinare di gara, l'avvalimento non è ammesso per la categoria OG1, mentre è ammesso per le categorie OS28, OS30 e per la UNI/ENI/ISO 13485/2021. Pertanto, in assenza di SOA per la qualificazione nella categoria OG1, è possibile partecipare in forma associata con Operatore Economico in possesso di tale requisito.

Il quesito si intende modificato ai sensi della Determinazione della Direttrice del Servizio Lavori e Servizi di architettura e ingegneria del 23.07.2025, n. 697, e dell'Allegato 1 alla stessa disponibili al link https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/17508469519621

Quesito n.2 – AVVALIMENTO UNI/EN/ISO 13485/2021 – O.E. con attestazione SOA in OG1 Classifica III, OG11 Classifica II e dotati di certificazione ISO 9001 può partecipare pur non avendo la certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021 o deve ricorrere all'avvalimento per garantire tale certificazione?

Risposta n.2 – Come specificato al par. 6 del Disciplinare di gara, l'abilitazione secondo la norma UNI/EN/ISO 13485/2021 per le lavorazioni relative agli impianti gas medicali (rientranti nelle lavorazioni della OS30) è un requisito di ordine speciale. L'Operatore che esegue i lavori della categoria OS30 deve essere in possesso del requisito; in assenza dello stesso, è possibile ricorrere all'avvalimento. Pertanto, nel caso specifico, per la partecipazione alla procedura di gara e per la corretta qualificazione, l'Operatore deve ricorrere all'avvalimento per l'abilitazione secondo la norma UNI/EN/ISO 13485/2021.

Il quesito si intende modificato ai sensi della Determinazione della Direttrice del Servizio Lavori e Servizi di architettura e ingegneria del 23.07.2025, n. 697, e dell'Allegato 1 alla

stessa disponibili al link https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/17508469519621

Quesito n. 3 – UNI/EN/ISO 13485/2021 – Nel disciplinare di gara a pag. 25-26, al paragrafo REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA, per la categoria OS30 è richiesta la abilitazione secondo la norma UNI EN ISO 13485/2021 per le lavorazioni legate agli impianti gas medicali. Considerando che la OS30, secondo la lex specialis, è scorporabile e subappaltabile al 100%, si chiede di confermare che, nel caso in cui l'O.E. subappalti l'intera categoria OS30, l'abilitazione alla norma UNI EN ISO 13485/2021 debba essere posseduta dalla Impresa a cui verrà dato il subappalto e che l'O.E. può partecipare inserendo l'impegno, qualora aggiudicataria, di subappaltare la OS30 a ditta abilitata secondo la norma UNI EN ISO 13485/2021.

Risposta n. 3 – Come specificato al par. 6 del Disciplinare di gara, l'abilitazione secondo la norma UNI/EN/ISO 13485/2021 per le lavorazioni relative agli impianti gas medicali (rientranti nelle lavorazioni della OS30) è un requisito di ordine speciale, pertanto deve essere posseduta dall'Operatore al momento della partecipazione alla gara ai fini della qualificazione e non è demandabile a un impegno da assumere e al quale ottemperare in caso di aggiudicazione. Qualora le lavorazioni vengano subappaltate, il requisito rimane in capo all'aggiudicatario.

Quesito n. 4 – **CCNL** – Nel disciplinare di gara a pag. 16 al paragrafo 3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI è riportato: "al personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle lavorazioni di OG1 sarà applicato il contratto collettivo F012 – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative di cui all'archivio del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) – al personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie OS28 e OS30 sarà applicato il contratto collettivo C011 – Metalmeccanici." Si chiede di confermare che data la natura delle attività impiantistiche altamente specialistiche della Gabbia di Faraday rientranti nella Categoria OG1, il contratto collettivo da applicare anche per la categoria OG1 possa considerarsi il C011 Metalmeccanico.

Risposta n. 4 – Le lavorazioni finalizzate alla realizzazione della Gabbia di Faraday rientrano nella categoria OG1, categoria prevalente per la quale il CCNL richiesto è F012. Come riportato nei paragrafi nn. 3 e 9, si precisa, in ogni caso, che, ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei Contratti, qualora il concorrente che ha presentato la migliore offerta abbia dichiarato di applicare il contratto collettivo diverso da quelli indicati negli atti di gara, il RUP verificherà del suddetto concorrente la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella sua offerta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, e la dichiarazione di equivalenza delle tutele. Ai fini della valutazione di equivalenza si procederà secondo quanto previsto nell'Allegato I.01 – Contratti collettivi al codice come modificato con il D. Lgs. 209/2024.

Quesito n. 5 – **SUBAPPALTO CATEGORIA PREVALENTE OG1** – Nel disciplinare di gara a pag. 25 al paragrafo 6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA è riportato: "le lavorazioni relative alla realizzazione

della Gabbia di faraday, ricomprese nella categoria OG1, devono essere eseguite dall'aggiudicatario e non possono essere subappaltate. L'importo delle stesse è superiore al 50% delle lavorazioni di tale categoria, potrà essere subappaltata la restante parte delle lavorazioni OG1". La risposta PI007955-25 al chiarimento PI007941-25 riporta: "si rammenta inoltre, come specificato nel Disciplinare di gara, per la categoria OG1 non è possibile ricorrere al subappalto". Si chiede di chiarire se e in quale percentuale la categoria OG1 è subappaltabile.

Risposta n. 5 – L'importo complessivo delle lavorazioni relative alla realizzazione della Gabbia di Faraday, come indicato nel Computo Metrico Estimativo e nel Capitolato, ammonta a 185.666,00 €. Come specificato ai paragrafi nn. 6 e 8, la percentuale di lavorazioni che rientra nella categoria OG1 ed eccede la percentuale di lavori necessaria alla realizzazione della Gabbia di Faraday, così come quantificata nell'importo sopra riportato, può essere subappaltata.

Il quesito si intende modificato ai sensi della Determinazione della Direttrice del Servizio Lavori e Servizi di architettura e ingegneria del 23.07.2025, n. 697, e dell'Allegato 1 alla stessa disponibili al link https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/17508469519621

Quesito n. 6 – UNI/EN/ISO 13485/2021 – Si chiede di confermare che è possibile ricorrere al "subappalto qualificante" per la certificazione ISO 13485, indicando le generalità della ditta subappaltatrice già nel DGUE e nella domanda di partecipazione.

Risposta n. 6 – No, non è possibile ricorrere al subappalto qualificante. Se non si è in possesso della certificazione UNI 13485/2021 è possibile ricorrere all'avvalimento, se non si è in possesso né della categoria OS 30 né della certificazione richiesta è possibile ricorrere all'avvalimento con operatore in possesso di entrambe, oppure partecipare in raggruppamento sempre con operatore in possesso di qualificazione OS30 e certificazione. Si rimanda al paragrafo 6 del disciplinare.

Quesito n. 7 – OFFERTA PRESENTATA PRIMA DELLA RETTIFICA – Si chiede di confermare che è possibile sostituire l'offerta presentata prima della rettifica per errore materiale riguardante l'attribuzione degli impianti di gas medicali alla categoria OS30 in luogo della categoria OS28.

Risposta n. 7 – Come riportato nella Determinazione di rettifica e proroga dei termini, e nel relativo Allegato, entrambi disponibili al link https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/17508469519621 e presenti nella piattaforma SardegnaCAT, è possibile sostituire l'offerta già presentata, come previsto dal Codice così all'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Si specifica che il pagamento del contributo ANAC, eventualmente già assolto, mantiene la sua validità, la copia dell'avvenuto pagamento dev'essere allegata alla nuova offerta da presentare.

Quesito n. 8 – UNI/EN/ISO 13485/2021/OG11– Operatore economico in possesso di attestazione SOA per la categoria OG11 e di abilitazione UNI/EN/ISO 13485/2021, è correttamente qualificato per le categorie impiantistiche?

Risposta n. 8 – Sì. Si specifica che, per la complessiva corretta qualificazione, l'Operatore deve essere qualificato anche per la categoria OG1. Si veda il Disciplinare di gara.

Quesito n.9 – Avvalimento/subappalto - E' ammissibile il ricorso all'avvalimento per prestazioni oggetto di possibile subappalto, anche qualora queste comportino l'esecuzione diretta di parte sostanziale dell'appalto da parte dell'impresa ausiliaria?

Ci sono limitazioni specifiche o condizioni per l'accettazione dell'avvalimento in sostituzione del subappalto, in considerazione della natura delle prestazioni richieste?

Risposta n. 9 - Si premette che l'istituto dell'avvalimento e quello del subappalto si differenziano per le seguenti caratteristiche: l'avvalimento attiene ai requisiti di partecipazione che, se carenti, possono essere "prestati" da altra impresa a seguito di contratto (art. 104 del Codice, Capo III - Gli altri requisiti di partecipazione alla gara); il subappalto, in generale, attiene alla possibilità di "delegare" determinate lavorazioni ad altra/e impresa/e anche se in possesso della qualificazione necessaria per l'esecuzione (art. 119 del Codice, PARTE VI - DELL'ESECUZIONE);

In relazione ai due istituti, il disciplinare di gara, al paragrafo 6, stabilisce che:

1. per la Categoria OG1 classifica II "ai sensi dell'art. 104, comma 11, come stabilito dal RUP in virtù della natura specialistica di alcune lavorazioni, non è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento"; per la stessa categoria "le lavorazioni relative alla realizzazione della Gabbia di Faraday, ricomprese nella categoria OG1, devono essere eseguite dall'aggiudicatario e non possono essere subappaltate. L'importo delle stesse è superiore al 50% delle lavorazioni di tale categoria, potrà essere subappaltata la restante parte delle lavorazioni OG1".

2. per le categorie OS28 e OS30 è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento e il subappalto non ha limiti.

3. per i requisiti di abilitazione secondo la norma UNI/EN/ISO 13485/2021 che, come da rettifica, deve possedere chi esegue i lavori della categoria OS28 è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Riepilogando: il concorrente deve prioritariamente possedere in proprio (anche in forma associata) la qualifica per la categoria OG1 (perché l'avvalimento è vietato), ma può subappaltare:

- tutte le lavorazioni della categoria OG1 diverse dalla gabbia di Faraday

- tutte le lavorazioni della categoria OS28 e OS30; oppure deve ricorrere all'avvalimento con impresa ausiliaria in possesso di queste qualificazioni. È inoltre possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per i requisiti di abilitazione secondo la norma UNI/EN/ISO 13485/2021 che, come da rettifica, deve possedere chi esegue i lavori della categoria OS28.

Le motivazioni a base ti tali scelte sono definite nella decisione a contrarre della stazione appaltante e riportate nei documenti di gara.